

MODALITÀ PER LA CONCESSIONE

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.1 commi 1271-1276

Concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti.

PREMESSA STORICA

Con l'armistizio dell'8 settembre 1943 l'Italia sospese le ostilità contro gli Alleati e di fatto cessò di essere alleata nel conflitto con la Germania nazista.

La Germania, oltre ad occupare militarmente quella parte dell'Italia non ancora conquistata dagli Alleati – sottoponendola poco dopo al governo della R.S.I., suo satellite – ebbe cura, sulla base di un piano già preordinato dal 25 luglio 1943, di neutralizzare tutte le Forze Armate italiane sia sul territorio italiano sia sui fronti di guerra e di occupazione in cui si trovavano in quel momento (oltre che in Francia, sul fronte orientale in Jugoslavia, Albania, Grecia).

Con varie azioni di combattimenti (Cefalonia) e con qualche lusinga (la promessa di riportare in Italia le truppe dislocate all'estero) la Germania di fatto catturò, per destinarli al lavoro, oltre 819.000 militari italiani che furono inviati nei campi di prigionia già predisposti in territorio tedesco e nella Polonia occupata.

Uguale trattamento subirono i militari catturati in Italia. In un primo momento tutti i militari catturati furono considerati "prigionieri di guerra", ma già nei primi giorni di prigionia furono dichiarati da Hitler I.M.I. "Internati Militari Italiani".

Con questa mossa, "giustificata" dal fatto che i militari italiani non potevano essere considerati prigionieri di guerra, in quanto Hitler considerava l'Italia – quella della R.S.I. – sua alleata, di fatto sottraeva alla tutela della Convenzione di Ginevra per i prigionieri di guerra tutti gli italiani, dando la più ampia libertà per il loro utilizzo.

Come è noto, fu proposto fin dall'inizio della detenzione, e più volte riproposto, di aderire, con tante minacce e qualche lusinga, alla R.S.I. ed alle formazioni combattenti delle SS. Il 90% dei militari italiani rifiutò l'adesione e preferì restare nei lager.

I militari italiani furono rinchiusi in campi normalmente distinti tra quelli degli ufficiali e quelli dei sottufficiali e della truppa. Questi ultimi furono coattivamente utilizzati nei lavori, specialmente per rimpiazzare i lavoratori tedeschi da destinare ai fronti di guerra. Essendo stati sottratti alla tutela ed assistenza della

GLI AVENTI DIRITTO

(valori arrotondati come ordini di grandezza)

CIVILI

- **internati civili**, (<2700) già all'estero all'8 settembre, non optanti: diplomatici, funzionari, familiari, ecc.

- **lavoratori civili rastrellati** in Italia (diverse **decine di migliaia**): operai, minatori, ecc. immessi tra i lavoratori civili emigrati volontariamente prima e dopo l'8 settembre

- **deportati politici** in KZ (**32.000**) di cui: >**14.000** partigiani (catturati senz'armi), <**18.000** politici (e scioperanti rastrellati)

- **deportati razziali** in KZ (**8000**) di cui: **7500** ebrei italiani e di Rodi (francesi e greci esclusi), >**100** Jeova e < **500** zingari

CIVILI MILITARIZZATI

- **civili militarizzati** (**900**) tecnici, postelegrafonici, ecc., internati con gli IMI

MILITARI

- **deportati militari** in KZ, AEL, Straflager (<**4000** smilitarizzati) da Italia di cui: <1900 carcerati di Peschiera, <300 ufficiali antifascisti rastrellati, <200 carabinieri di Rodi e 1600 IMI (fissi e transitati)

- **truppa IMI** (**600.000**) destinati e obbligati al lavoro prima della "civilizzazione" (agosto 1944)

- **IMI non lavoratori** nei Lager alla liberazione (**15.000**) di cui: ancora nei Lager 9000 ufficiali renitenti (destinati ma non avviati al lavoro per fine guerra), 2500 ufficiali superiori e anziani, 1500 ufficiali e soldati inabili, malati, inaffidabili, 1000 sanitari e cappellani e 1000 ordinanze dei Lager

- **IMI dei Bau-Btl** lavoratori alla liberazione e **28.000** lavoratori obbligati nei Bau-Btl

- **IMI / KGF** senza tutele (**24.000**) quasi tutti ex KGF reimprigionati metà da Stalin e metà da Tito

- **Coatti nella O.T. (Todt) (?)** frammisti ai volontari, in Italia, Francia e Germania

- **Ritardatari** dei "bandi Graziani" militari (>**2000**) e coscritti (>**3000**) deportati in Italia e poi in Germania o direttamente in Germania, distinti dagli IMI, dai deportati in KZ e dai KGF, considerati di fatto non militari e non civili, non badogliani e non repubblicani

NON AVENTI DIRITTO

optanti combattenti per Reich o RSI (**42.000**), optanti ausiliari (lavoratori militarizzati volontari) al seguito Wehrmacht e Luftwaffe (**61.000**), lavoratori civili volontari prima e dopo l'8 settembre (diverse **decine di migliaia**)

Convenzione di Ginevra, che pone regole e limitazioni all'impiego dei prigionieri in attività lavorative, (divieto di lavorare nelle produzioni belliche ed in zone particolarmente pericolose) gli I.M.I. dovettero lavorare ovunque fosse ritenuto necessario dalle autorità naziste. Per lo più erano soggetti a stressanti turni di lavoro nelle fabbriche di produzione bellica, soggette a pesanti bombardamenti aerei, pure a rimuovere macerie ed a ripristinare le strutture distrutte dai bombardamenti stessi; alcuni furono avviati ai lavori agricoli nei campi coltivati da vecchi agricoltori.

Stessa sorte, per quanto riguarda la coazione al lavoro, fu riservata ai civili italiani rastrellati in Italia ed avviati in Germania al lavoro ed a quelli che, pur rimasti in Italia, dovettero lavorare per il fronte tedesco: scavo di trincee, ripristino della viabilità stradale e ferroviaria colpita dai bombardamenti ecc... Non essendo militari, non ebbero il problema dell'adesione o della non adesione alla R.S.I. o alle SS.

Gli ufficiali furono particolarmente e continuamente sottoposti da parte tedesca e di esponenti della R.S.I. ad una martellante richiesta di adesione alla continuazione della guerra a fianco della Germania e alla R.S.I. Durante l'internamento fu anche richiesto di aderire al lavoro, secondo modalità diverse da lager a lager, sottoscrivendo la richiesta stessa. Altri vennero obbligati al lavoro, mentre altri ancora, la maggior parte, si rifiutarono di obbedire alle disposizioni impartite per l'avviamento al lavoro obbligatorio, restando nei lager, ma salvando dignità ed onore.

Consequentemente subirono trattamenti psicologici, materiali ed alimentari ulteriormente gravosi. Basti dire che con la fine della prigionia tutti gli I.M.I. avevano perso oltre il 30-40% del proprio peso.

ANALISI DELLA LEGGE

Sulla base degli aspetti storici indicati in premessa, si possono fare le seguenti considerazioni sulla legge:

Comma 1271 – l'espressione "risarcimento soprattutto morale" inserita nel testo della legge, sembra quantomeno impropria, trattandosi in realtà della concessione di una medaglia d'onore, riconoscimento di un merito, non di un indennizzo o compenso. E' chiaro peraltro in questo comma che il riconoscimento va a tutti "i cittadini deportati ed internati nei lager istituiti dalla Germania nazista in tutti i territori in cui esercitava la sua autorità, per cui oltre che in Germania e Polonia, anche in Italia". Vanno esclusi dal riconoscimento coloro che, pur appartenendo ad una delle categorie di cui alle premesse, abbiano: 1) aderito alla R.S.I. o abbiano collaborato, dopo l'8 settembre 1943 liberamente e sotto qualsiasi forma con i nazifascisti; 2) esercitato atti di violenza o di coercizione morale nei confronti di altri deportati ed internati a fine politico o abbiano inflitto vessazioni ai propri compagni di prigionia.

"La concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti" non è limitata solo a quelli effettivamente impiegati al lavoro coatto, ma essa è riconosciuta a tutti coloro che, lavoratori e non lavoratori (in quanto tutti destinati al lavoro) siano stati internati nei lager nazisti o nei battaglioni lavoratori al servizio della Wehrmacht nel Reich, nei territori occupati e ai fronti.

Per quanto indicato in premessa, il riconoscimento è dovuto dallo Stato italiano per tutelare e proteggere quei cittadini destinati al lavoro coatto che furono privati della propria libertà e tenuti in condizione di vita particolarmente difficili. Il rifiuto di aderire alla R.S.I., che ha coinvolto la coscienza di ogni singolo internato che ha respinto le lusinghe ed ha accettato una lunga detenzione di stenti e di privazioni oltre che di rischi (oltre 50/57.000 I.M.I. non ritornarono a cui vanno aggiunti 30.000 caduti della prima resistenza e 42.000 deportati militari, civili, politici e razziali in KZ) fu un rifiuto alla dittatura, all'arroganza ed alla sopraffazione e fu l'inizio della Resistenza

che ha portato alla costituzione della Repubblica Italiana.

Comma 1273 – le domande per l'assegnazione della medaglia d'onore vanno presentate dagli interessati, al Comitato previsto dalla legge, corredate, di un questionario in forma di atto notorio e possibilmente per i militari da fotocopia del foglio matricolare o stato di servizio, per i civili fotocopia del decreto o dell'attestato del riconoscimento prefettizio ai sensi del DLL 14 febbraio 1946 della qualifica di reduce civile dalla deportazione e per i familiari dei deceduti, oltre ai suddetti documenti, dichiarazione sul vincolo di parentela con il deceduto. Al fine di semplificare le procedure ed evitare ulteriori perdite di tempo, è stato predisposto facsimile del modulo della domanda e del foglio notizie, che dopo essere stato debitamente compilato e sottoscritto insieme a fotocopia di un documento d'identità, dovrà essere spedito con semplice affrancatura al Comitato o consegnato tramite l'ANRP. In quest'ultimo caso l'Associazione curerà la documentazione delle domande pervenute per sottoporle all'approvazione del Comitato.

CONCLUSIONI

La medaglia d'onore viene concessa a tutti i cittadini italiani – civili e militari e, ove deceduti, ai loro familiari – che dopo l'8 settembre 1943 furono catturati e detenuti dai tedeschi e non accettarono l'adesione alla R.S.I. o alle formazioni delle SS. La medaglia d'onore, viene data con le modalità semplificate proposte, al fine di essere concessa nel modo più rapido e meno burocratico possibile.

È sperabile che la concessione della medaglia d'onore ai viventi ed ai congiunti dei deceduti (coniuge, figlio, fratello o sorella e nipote) avvenga in forma solenne, coinvolgendo Istituzioni e Autorità, tale da essere momento di memoria e riflessione per tutti. ●